



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 201/2006/2^ Area – Elettorale

Parma, 10 marzo 2006

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Al Signor Commissario Straordinario del
Comune di

SALSOMAGGIORE TERME

Tramite telefax

OGGETTO: Nomina degli scrutatori da parte della Commissione Elettorale.

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive, di seguito, la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - n. 32/2006 in data 7 marzo 2006:

“”” In vista dello svolgimento delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile prossimo, nel richiamare le istruzioni diramate con circolari MIAITSE nn. 1, 2 e 6 rispettivamente in data 4, 11 e 26 gennaio 2006, si reputa opportuno richiamare i prossimi adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori da parte della Commissione Elettorale Comunale.

Al riguardo, in via preliminare, si ribadisce l'avviso che le funzioni inerenti alla nomina degli scrutatori nonché all'aggiornamento del relativo albo, alla luce delle recenti modifiche normative intervenute, non possano rientrare fra quelle che la Commissione Elettorale Comunale può delegare al segretario comunale o ad un funzionario del comune, stante la particolare procedura, dettata con disposizioni speciali, che demandano l'esercizio di tali funzioni al predetto Organo.

Pertanto, in ogni comune, la Commissione Elettorale Comunale di cui all'articolo 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, deve procedere alla nomina degli scrutatori – a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1969, n. 95, e successive modificazioni – **tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 15 marzo e lunedì 20 marzo 2006**, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del Comune.

In particolare la Commissione Elettorale Comunale procede:

- A. Alla nomina, per ogni ufficio elettorale di sezione del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'articolo 34 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361);
- B. alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto per sostituire gli scrutatori nominati a norma della precedente lettera A), in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità. In caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
- C. qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione Elettorale procederà alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune stesso.

Alle persone designate, il sindaco o il commissario notifica l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (che corrisponde a 25 marzo 2006).**

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore deve essere comunicato da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvedono alle sostituzioni con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera B). La designazione di coloro che vengono nominati in sostituzione è notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno precedente le elezioni e quindi non oltre giovedì 6 aprile 2006.**

Si rammenta che le nomine di cui alle precedenti lettere A) e C) devono essere deliberate dalla Commissione Elettorale all'unanimità dei propri componenti. Ove, peraltro, non si raggiunga la prescritta unanimità la legge prevede un'ulteriore votazione, con la possibilità per ciascun componente di esprimere il voto per un solo nominativo. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti è proclamato eletto il più anziano d'età. Si richiamano in proposito le istruzioni diramate con circolare MIAITSE n. 6 del 26 gennaio 2006.

La pubblica seduta nella quale la Commissione Elettorale procede alla nomina degli scrutatori, alla presenza dei rappresentanti delle liste designati per la prima sezione del Comune, deve essere preannunciata due giorni prima mediante manifesto (da redigere in conformità al modello n. 4 EP) da affiggere nell'albo pretorio del Comune; tale affissione deve quindi avvenire lunedì 13 marzo qualora la pubblica riunione della Commissione Elettorale abbia luogo nel primo giorno utile prescritto mercoledì 15 marzo); se invece la pubblica seduta venga fissata in giorni successivi (comunque non oltre lunedì 20 marzo), l'affissione del manifesto ha luogo due giorni prima della data che verrà stabilita.

I Sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale devono richiamare la loro particolare attenzione affinché nell'espletamento delle relative funzioni, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali.

In tale contesto va rivolta viva raccomandazione affinché i componenti dei seggi curino con la massima precisione tutti gli adempimenti loro affidati dalla legge e dai rispettivi presidenti di seggio, collaborando attivamente con gli stessi affinché le operazioni si volgano con speditezza e puntualità.

Inoltre, una particolare attenzione va rivolta al controllo delle tessere elettorali personali degli elettori che si presentano a votare e all'annotazione del rispettivo numero dell'apposito registro previsto dall'articolo 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Vanno anche richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 94, 100, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Con l'occasione si ritiene utile fornire alcune precisazioni in ordine ad alcuni problemi segnalati da Prefetture ed Enti Locali.

Con riferimento all'ipotesi in cui non si pervenga, in tempo utile, alla costituzione della Commissione nel numero dei componenti previsto dalla legge, si richiama la disposizione contenuta nell'articolo 14, terzo comma, del citato T.U. N. 223/1967, in base alla quale per la validità della sedute della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

Per quanto riguarda, inoltre, l'eventuale mancata costituzione della Commissione Elettorale Comunale presso alcuni comuni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la nomina degli scrutatori entro i termini stabiliti dalla legge, si ritiene che possa essere applicata la disposizione contenuta nell'articolo 15, comma terzo, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, che prevede la possibilità che le funzioni in questione siano svolte da un commissario prefettizio. Restano, peraltro, ferme le istruzioni diramate con circolare n. 6 del 26 gennaio 2006, per i comuni retti da commissari. """"""

Si resta in attesa di ricevere la delibera di nomina degli scrutatori.

IL VICEPREFETTO,
DIRIGENTE LA 2^A AREA
(Zasa)